



Decreto n.2/2026

**Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia – Sede di Milano**

Sezione Seconda

IL PRESIDENTE

Visti i criteri direttivi impartiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per l'organizzazione dell'attività giurisdizionale;

Viste la delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa" e la delibera in data 15 settembre 2011, recante "Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011";

Viste le delibere del C.P.G.A. del 1° luglio 2004, dell'11 marzo 2005 e del 15 luglio 2021 in materia di assegnazione dei fascicoli di causa ai magistrati componenti i collegi giudicanti;

Vista la delibera del C.P.G.A. del 18 dicembre 2003, come integrata dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 10 novembre 2017, recante direttive per i carichi di lavoro dei componenti stessi;

Vista la delibera del C.P.G.A. del 25 febbraio 2005, come integrata dalla delibera del 22 maggio 2015, in materia di composizione dei collegi giudicanti;

Ritenuto di dare applicazione a detti criteri con le modalità di seguito indicate,

DECRETA

Formazione dei ruoli per l'udienza pubblica.

I ricorsi da decidere nel merito saranno selezionati nel seguente ordine di precedenza:

1) ricorsi soggetti a rito abbreviato; 2) ricorsi con sospensiva accolta, ovvero con ordinanza pronunciata in appello ai sensi dell'art. 55, comma dieci, seconda parte, c.p.a.; 3) ricorsi sintetici o che presentino una singola questione di diritto, anche a seguito di rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti concordano sui fatti di causa; 4) ricorsi per i quali l'urgenza derivi dalla particolare natura della controversia, dalla rilevanza socio-economica delle questioni proposte o dal loro valore di indirizzo (come illustrati in apposite motivate e documentate istanze di prelievo); 5) ricorsi corredati da istanze di prelievo che rechino adeguata rappresentazione delle ragioni di particolare urgenza.

Nelle assegnazioni dei fascicoli alle singole udienze si terrà conto possibilmente di tutti i suindicati criteri mediante inserimento *pro quota* dei ricorsi appartenenti a ciascuna delle suindicate categorie; saranno valutate le situazioni di connessione dei ricorsi ai fini della trattazione congiunta. Al di fuori dei casi sopra indicati l'iscrizione dei ricorsi a ruolo di udienza avverrà secondo l'ordine cronologico, tenendo conto della data di presentazione della domanda di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 82, primo comma, c.p.a.

Nel corso dell'anno potranno calendarizzarsi udienze di "ruolo aggiunto", riservate ai ricorsi più risalenti, con l'obiettivo di identificare le cause per le quali le parti conservino interesse alla definizione. In esito a tali udienze, detti ricorsi saranno distribuiti, secondo l'ordine cronologico, nei ruoli delle udienze di merito e di smaltimento dell'anno in corso o di quello immediatamente successivo.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 37 del Decreto-legge n.98/2011, convertito in Legge dall'art.1, comma 1, Legge 15 luglio 2011, n.111, con l'obiettivo di contribuire allo smaltimento delle giacenze, nel corso dell'anno, con il consenso dei Magistrati componenti i Collegi, potranno essere disposte udienze monotematiche dedicate alla trattazione di ricorsi aggregati per materia, che presentino questioni analoghe, suscettibili di definizione uniforme. Qualora le questioni trattate, per quantità e natura, comportino un impegno gravoso, si darà corso ad esoneri o compensazioni nelle udienze ordinarie previste nei tre mesi successivi.

Formazione dei ruoli per i procedimenti camerali

Sono di norma inseriti nel ruolo della prima camera di consiglio utile tutti i ricorsi per i quali siano decorsi i termini minimi fissati dalla legge o dall'eventuale provvedimento di abbreviazione dei termini; si tiene conto delle disposizioni dell'art. 72 *bis* del codice del processo amministrativo e delle segnalazioni in proposito dell'Ufficio del processo. Esigenze di rispetto dei limiti dei carichi di lavoro previsti dalla delibera 18 gennaio 2013 del C.P.G.A. potranno determinare il possibile differimento a camere di consiglio successive.

Assegnazione dei fascicoli di causa ai Magistrati

Si farà applicazione dei criteri stabiliti in materia di carichi di lavoro dal C.P.G.A., con riguardo al numero complessivo dei ricorsi da assegnare per ciascuna udienza ad ogni magistrato, ai criteri di computo di tale numero, alle modalità di individuazione dei ricorsi identici o connessi, al numero di udienze alle quali deve partecipare ogni magistrato assegnato alla sezione, al numero minimo di sentenze (80) che ciascun magistrato deve depositare ogni anno.

I procedimenti camerale e i ricorsi selezionati per l'udienza sono assegnati con la predisposizione di pacchetti omogenei che assicurino un'equilibrata ripartizione del carico di lavoro tra i magistrati della sezione, sia per quantità che per complessità, e l'assegnazione dei pacchetti ai magistrati mediante abbinamento per sorteggio del nominativo di ognuno a ciascun pacchetto. Di tali operazioni verrà redatto sintetico processo verbale.

In deroga ai criteri enunciati: a) saranno assegnati al medesimo relatore i ricorsi connessi, i ricorsi identici o sostanzialmente simili per questioni giuridiche a quelli già trattati dallo stesso; b) i fascicoli saranno assegnati di norma al magistrato che ha compiuto attività istruttoria o che ha trattato la questione in sede cautelare, con possibili deroghe in considerazione dei carichi individuali già assegnati e del criterio di cui al precedente punto a; c) al fine di garantire comunque un'equilibrata ripartizione dei carichi quantitativi e qualitativi il presidente si riserva di adottare le opportune misure compensative, con esonero parziale del magistrato più onerato, ovvero con aumento del carico in corrispondenza di recuperi da precedenti udienze per cancellazioni dal ruolo, rinunce o altre cause di estinzione, interruzioni, ecc.; d) l'assegnazione dei ricorsi ai magistrati di nuova nomina avverrà nei limiti di cui all'art. 14 *bis*, comma 7 del regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia Amministrativa, nonché dell'art. 5, ultimo comma, della delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio 2013; e) l'eventuale assegnazione dei ricorsi al presidente sarà disposta in applicazione dell'art. 3, comma 9, dalla delibera 18 gennaio 2013.

Manda alla Segreteria della Sezione:

di comunicare il presente decreto al Presidente del TAR, agli altri Presidenti e agli altri Magistrati, alla Segreteria Affari Generali, ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Servizio per l'Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria del TAR;

di curarne l'affissione all'albo del T.A.R. e in quello della Segreteria della Sezione e mediante pubblicazione sul Sito Internet della Giustizia Amministrativa.

Nola, 7 gennaio 2026

IL PRESIDENTE

Gabriele Nunziata